



**TRIBUNALE ORDINARIO BELLUNO**

*Ufficio Procedure Concorsuali*

Oggetto: **chiusura anticipata delle procedure fallimentari ex art. 118 l.f. e sollecito alla definizione delle pendenze ultra settennali**

Il Tribunale, ritenendo indispensabile incentivare la chiusura tempestiva delle procedure di fallimento prima del termine settennale (e di quelle che hanno superato tale termine), evidenzia la necessità di dare concreta applicazione alla disposizione di cui all'art 118 co. II l.f., come novellato dal d.l. 83/2015 (convertito con modifiche dalla l. 132/2015). Al fine di consentire la rapida individuazione delle ipotesi in cui tale norma deve essere utilizzata, ritiene di dover fornire indicazioni riguardo:

- a) l'ambito applicativo della richiamata disciplina;
- b) le attività a carico dei Curatori;
- c) il modello di provvedimento tipo di chiusura che dovrà essere adottato in caso di chiusura anticipata.

Si raccomanda quindi a tutti i Curatori che si trovino nelle condizioni indicate di avviare, laddove non l'avessero già fatto, le operazioni di chiusura e, laddove queste fossero già state avviate in precedenza, di presentare idonea istanza di chiusura secondo l'allegata bozza, con la quale la sezione aderisce, come già hanno fatto numerosi altri uffici giudiziari, alle linee guida emerse all'esito di una riunione ad hoc ex art. 47 quater Ord. Giud. tenutasi a Milano in data 29.09.2016.

**A) La chiusura "anticipata" ex art 118, comma II l.f. ; ambito applicativo.**

**A.1) Condizioni generali**

La previsione dell'art 118 l.f. è stata modificata dall'art. 7, co. 1, lett. a), del d.l. 83/15, le cui disposizioni si applicano a decorrere dall'entrata in vigore della legge ex art. 23, co. 7, del d.l. 83/15. Si tratta di una disciplina di tipo evidentemente procedimentale e non sostanziale, e come tale **deve ritenersi applicabile anche alle procedure aperte prima dell'entrata in vigore della legge di conversione**. Ne consegue che Qualunque fallimento che abbia già quattro anni di durata e che abbia ripartito o sia in grado di ripartire nei riguardi dei creditori parte dell'attivo, **deve essere esaminato** dal Curatore ai fini dell'applicazione della norma in esame. Le condizioni che devono sussistere sono le seguenti:

- 1) il fallimento deve aver concluso integralmente la liquidazione interna dei beni inventariati, oppure, non essendo conveniente la liquidazione integrale, i residui non alienati devono essere abbandonati con il relativo inoltro dell'avviso ai creditori (deve avere eseguito il riparto o essere in procinto di farlo);
- 2) il fallimento deve essere parte in giudizi pendenti al momento della chiusura dai quali aspiri a ricevere risorse per far fronte al passivo.

#### **A.2 Il concetto di "giudizi" ex art 118 comma II L.F.**

Il secondo problema interpretativo concerne l'interpretazione della locuzione "pendenza di giudizi", utilizzata dalla norma, ed in particolare la necessità di comprendere **se essa sia estesa alle sole controversie "attive", o anche alle controversie "passive"**. La tesi della limitazione dell'ambito applicativo della norma alle sole controversie "attive" trova un concreto fondamento nell'esistenza di altre previsioni della legge fallimentare - ci si riferisce agli artt. 113 e 117 L.F. - che già contemplavano una parziale ultrattività del Curatore, e lasciavano aperta la possibilità di procedere alla chiusura delle procedure fallimentari con cause passive tuttora pendenti (escludendo, quindi, che la chiusura del fallimento fosse subordinata al definitivo accertamento del passivo), peraltro facendo ricorso ad un meccanismo (quello degli accantonamenti), che non a caso viene ora richiamato nello stesso art. 118 L.F. La possibilità di procedere alla chiusura del fallimento anche in presenza di **cause attive**, invece, costituisce una sorta di arma in più del fallimento, prima esposto all'alternativa tra la prosecuzione pluriennale dei giudizi o il

rigoroso rispetto parametro di durata ai sensi della Legge Pinto. Criticità, questa, che veniva "sfruttata" dalle controparti del Fallimento, allo scopo di ottenere transazioni estremamente favorevoli, se non addirittura per indurre il Curatore all'abbandono della controversia. Deve quindi ritenersi che **la nuova disciplina dell'art 118 comma II l.f. operi per le cause c.d. "attive" e cioè per i giudizi che sono promossi dal fallimento allo scopo di conseguire poste attive da ripartire tra i creditori.**

### **A.3) L'individuazione dell'ambito dei giudizi attivi**

Si pone, a questo punto, il problema di stabilire **l'ambito dei giudizi attivi** cui la norma può trovare applicazione. Il riferimento alla "**pendenza di giudizi**" rende evidente che il giudizio deve essere già stato promosso al momento di attivazione del meccanismo speciale di chiusura: l'ultrattività del Curatore (e del G.D.) è limitata alla "gestione" dei giudizi pendenti, ma non alla instaurazione di nuovi giudizi (cfr. art. 120 L.F. "giudice delegato e il curatore restano in carica ai soli fini di quanto ivi previsto"), anche se estesa a tutti i gradi successivi ("il curatore può mantenere la legittimazione processuale, anche nei successivi stati e gradi del giudizio"). Questo significa, tra l'altro, che ove il Curatore intenda avvalersi dell'eventuale giudizio penale (relativo a reati commessi da responsabili dell'impresa fallita) per costituirsi parte civile (strategia del tutto ammissibile, soprattutto nell'ipotesi in cui i responsabili penali siano apparentemente incapienti, e l'azione civile "pura" risulti conseguentemente scoraggiata) dovrà necessariamente attendere il rinvio a giudizio, altrimenti la chiusura del fallimento potrebbe precludere la costituzione di parte civile. Alla luce dei principi che precedono è inevitabile rilevare la sussistenza di una criticità qualora al momento della chiusura sia stata autorizzata dal G.D. l'azione per la condanna di un terzo al pagamento di una somma di denaro, ma resti aperto il profilo dell'azione esecutiva in caso di inottemperanza alla statuizione di condanna. Si tratta, tuttavia, di profilo che potrebbe essere superato, ritenendo che la previsione di ultrattività della legittimazione del Curatore si estenda anche alla successiva azione esecutiva. **In caso di chiusura anticipata ex art 118 comma II l.f. l'ultrattività della legittimazione del Curatore deve ritenersi estesa all'azione esecutiva.** Un difettoso coordinamento

tra il richiamo operato dalla norma in questione all'art. 43 L.F. e la mancata modifica dell'art. 120 L.F. ("Le azioni esperite dal curatore per l'esercizio di diritti derivanti dal fallimento non possono essere proseguite") potrebbe indurre a ritenere che il meccanismo non possa trovare applicazione alle **revocatorie fallimentari**, e cioè ad una delle più importanti categorie di azioni attive della Procedura. Appare opportuno il formarsi di una interpretazione "ortopedica" del combinato disposto di cui agli artt. 118, comma II, L.F. e 120 L.F., **tale da far affermare l'ultrattività della legittimazione del Curatore anche (e soprattutto) per le azioni a tutela dei diritti che derivano dal fallimento**. Per quanto riguarda le **tipologie di controversie** la cui pendenza non ostacola la chiusura ex art. 118 L.F., si deve ritenere che il riferimento normativo concerna in primo luogo **tutte le controversie che comportano un flusso pecuniario, e quindi: domande di condanna; insinuazioni al passivo ed opposizioni allo stato passivo in altri fallimenti; costituzioni di parte civile; ed anche procedure esecutive**. Più complesso è, invece, il problema per le cause che hanno la **finalità di recuperare dei beni in natura**. Per questi, infatti, sarebbe poi necessaria la successiva attività di liquidazione (e quindi anche un supplemento del programma di liquidazione), mentre il meccanismo contemplato dalla norma è compatibile espressamente solo con riparti successivi alla chiusura, ma **non con liquidazioni supplementari**. Né il problema può essere risolto – come suggerito da taluni – con la redazione anticipata di un supplemento al programma di liquidazione (eventuale) da impiegare in caso di esito positivo dell'azione recuperatoria, perché resterebbe il problema della liquidazione, vera e propria, per la quale non è prevista ultrattività dei poteri del Curatore e del G.D. La conclusione meno problematica, quindi, è che **non può procedersi a chiusura ex art 118 comma II l.f. nell'ipotesi di giudizi con finalità recuperatoria di beni da liquidarsi successivamente**.

#### **A.4) Controversia pendente unico attivo della procedura**

Ulteriore problema è costituito dalla compatibilità della previsione di cui all'art 118, comma II l.f. con l'ipotesi in cui **la controversia pendente costituisca l'unico attivo della procedura**. Sebbene vi siano voci

favorevoli all'applicazione della previsione, ci si deve scontrare con il fatto che, al momento della chiusura, il fallimento sarebbe chiuso ex n. 3 (compiuta ripartizione), in uno scenario in cui non vi è stato riparto alcuno, essendovi solo la speranza di riparto in caso di esito favorevole del giudizio pendente. Il provvedimento adottato avrebbe carattere letteralmente contraddittorio e ulteriormente – anche se non costituisce argomento risolutivo – è anche da verificare perfino se una simile soluzione sia compatibile con i sistemi telematici di annotazione delle chiusure in uso presso i tribunali. Ulteriormente, si deve considerare che la chiusura comporterebbe comunque la necessità di liquidare il compenso del Curatore. Compenso che, tuttavia, essendo in quel momento l'attivo pari a 0,00, sarebbe a carico dell'Erario. Quid iuris, se poi la controversia fosse vinta e si procedesse al riparto supplementare? Il Curatore, ad esempio, dovrebbe restituire all'Erario la somma equivalente al compenso che ha ricevuto "in anticipo"? **Lo scenario della controversia pendente, come unico cespite attivo del fallimento, non appare quindi compatibile con la chiusura anticipata della procedura, da ritenersi altresì incompatibile con l'ipotesi di cui all'art 118 comma I n 4 l.f.**

In estrema sintesi: per giudizi si intende qualsiasi procedimento giudiziario, anche di natura esecutiva, individuale o concorsuale, finalizzato alla soddisfazione dei creditori insinuati nel fallimento, ciò sia attraverso azioni promosse dal debitore cui il fallimento sia subentrato, sia attraverso cause direttamente instaurate dal Curatore esistenti nel patrimonio del fallito o sorte con il fallimento, quindi revocatorie ordinarie o fallimentari, azioni di condanna al pagamento di somme, azioni di responsabilità, azioni di risarcimento danni, simulazioni, nullità, annullamenti etc. In caso di azioni recuperatorie aventi ad oggetto beni mobili od immobili non si può procedere a chiusura anticipata, così come nel caso in cui la controversia pendente riguardi l'unico cespite attivo del fallimento

## **B) Attività a carico del Curatore**

### **B.1) Relazione/istanza del Curatore**

Ove il Curatore rilevi che il fallimento presenta le caratteristiche sopra indicate deve redigere una relazione/istanza al GD il cui contenuto è il seguente:

-riscontro esplicito delle condizioni di applicazione della disposizione di cui all'art 118 comma II l.f. con indicazione di quanto segue:

a) esito della liquidazione compiuta ed eventuale riparto ancora da eseguire;

b) elenco dei singoli giudizi e procedimenti pendenti con indicazione dell'oggetto ovvero del **petitum** e della **causa petendi**, dello stato e grado dello stesso;

c) relazione dei legali sulle prospettive e sui tempi prevedibili di ciascun giudizio o procedimento;

d) spese preventivate per la difesa e anche per l'eventuale soccombenza, ai fini dell'accantonamento.

### **B.2) Rendiconto**

La proposta del curatore, ove sia accolta dal giudice delegato, alla luce delle libere valutazioni di convenienza possibili, per lo più riconnesse alla possibile condanna ai sensi della legge Pinto ed alla imminenza della conclusione dei giudizi o alla loro transigibilità attuale, determina la predisposizione di un rendiconto che deve avere le seguenti caratteristiche integrative:

- prevedere esplicitamente la prosecuzione del procedimento sino alla definizione con il **passaggio** in giudicato o la transazione delle controversie che continueranno, che vanno esplicitamente indicate **con l'espressa riserva di esercitare l'azione esecutiva in caso di inadempimento;**

- prevedere i costi derivanti dalla prosecuzione del procedimento, con particolare riferimento alle spese di difesa, alle spese di eventuale soccombenza, alle spese per la predisposizione di un nuovo piano di riparto, (che deve essere preceduto da un rendiconto definitivo), calcolo di massima dell'ulteriore compenso del curatore in relazione al possibile incremento dell'attivo recuperato in favore dei creditori ammessi, tutto ciò al fine di determinare l'importo da accantonare.

### **B.3 Riparto e provvedimento di chiusura:**

L'approvazione del rendiconto sarà seguita dalla effettuazione del riparto e poi dall'emissione di un provvedimento collegiale **di chiusura, il cui contenuto deve** prevedere:

- I. che il curatore non proceda alla chiusura del conto corrente del fallimento;
- II. che il curatore non provveda alla chiusura della partita IVA, né alla cancellazione della società dal registro delle imprese;
- III. che le spese future del procedimento pendente rimangano accantonate sui conto corrente della procedura sino alla definizione del giudizio o procedimento;
- IV. che il curatore relazioni **annualmente** il Giudice Delegato sullo stato dei giudizi o dei procedimenti e sulla sorte degli accantonamenti nonché, **tempestivamente** sugli esiti del suddetto giudizio o procedimento, ovvero nei caso in cui si renda opportuno rinunciare o transigere la controversia pendente all'atto della chiusura del fallimento, relazioni per ottenere l'autorizzazione del Giudice Delegato;
- V. che il curatore, all'atto della conclusione del suddetto giudizio o procedimento, faccia istanza di liquidazione delle spese maturate corredata del proprio parere;
- VI. che successivamente il curatore proceda al deposito di un rendiconto di gestione supplementare nelle forme dell'art. 116 LF.;
- VII. che, successivamente all'approvazione del suddetto rendiconto, il curatore proceda al deposito della istanza di liquidazione dell'eventuale ulteriore compenso dovuto;
- VIII. che il curatore proceda alla predisposizione del progetto di ripartizione supplementare, sulla base dello stato passivo esistente e delle eventuali nuove risorse recuperate o residui di accantonamento esistenti;
- IX. che, all'esito della approvazione del riparto supplementare, il curatore relazioni il Giudice Delegato circa la **completa esecuzione degli incumbenti** di cui al presente decreto e, ove siano previste cauzioni, il Giudice Delegato ne ordinerà lo svincolo;
- X. che, successivamente all'archiviazione ed ordine di estinzione del conto del Giudice Delegato, il curatore proceda, dopo il prelievo del

suo compenso, alla chiusura della partita IVA e alla cancellazione della società dal Registro delle Imprese.

**NB. RACCOMANDAZIONE:**

Si raccomanda che i curatori valutino con particolare attenzione la possibilità di chiusura col 118 comma secondo l.f., ogni qualvolta a seguito della sentenza di primo grado, provvisoriamente esecutiva, la procedura vittoriosa abbia incassato il contenuto della sentenza di condanna della controparte e poi abbia visto la pronuncia di merito impugnata in appello o sia pendente il giudizio di Cassazione.

**B.4) Il compenso del curatore:**

Altra questione è se in caso di supplemento di riparto il Curatore abbia diritto ad un supplemento di compenso. La risposta a tale quesito sembra necessariamente positiva. In primo luogo, l'esclusione del diritto al compenso supplementare potrebbe disincentivare la chiusura anticipata da parte del Curatore. In secondo luogo, ed è considerazione risolutiva, si tratterebbe di interpretazione di dubbia costituzionalità, in quanto verrebbe a ledere irragionevolmente i diritti del Curatore. Da un certo punto di vista, infatti, la situazione del Curatore che opera il riparto "finale" dell'attivo sino a quel momento realizzato, e poi chiude ex art 118 comma II L.F., per poi operare un ulteriore riparto a giudizio concluso, non è molto diversa dal Curatore che opera un riparto parziale e chiede un acconto, per poi ripartire gli ulteriori attivi. SI SUGGERISCE, QUINDI, L'ADOZIONE DEL PRINCIPIO PER CUI L'EVENTUALE SUPPLEMENTO DI RIPARTO A CHIUSURA AVVENUTA POTRÀ LEGITTIMARE IL CURATORE A CHIEDERE UN SUPPLEMENTO DI COMPENSO calcolato sul solo attivo ulteriormente conseguito

**C Il decreto di chiusura**


Dispone l'art. 118 nuova formulazione che "le somme ricevute dal curatore per effetto di provvedimenti definitivi e gli eventuali residui degli accantonamenti sono fatti oggetto di riparto supplementare fra i creditori secondo le modalità disposte dal tribunale con il decreto di cui all'articolo 119".

Emerge in tal modo il carattere fondamentale assunto dal decreto di chiusura "speciale", che dovrà necessariamente contenere una serie di modalità operative, funzionali alla "gestione" successiva.

Belluno, 5 ottobre 2023


il Presidente f.f.

dott. Umberto Giacomelli




il G.D.

dott.ssa Irene Colladet



il G.D.

dott.ssa Gersa Gerbi



Depositato nella cancelleria del Tribunale  
di Belluno il 19 OTT. 2023

IL FUNZIONARIO  
dott.ssa Roberta ROFFARE



Si allega bozza del modello con cui il Tribunale disporrà la chiusura ex art 118 comma II l.f.



IL TRIBUNALE DI BELLUNO  
Ufficio Procedure Concorsuali

riunito in camera di Consiglio nelle persone dei sigg.ri magistrati:

Presidente

Giudice Relatore

Terzo Giudice

ha pronunciato il seguente

*DECRETO*

Sull'istanza di chiusura ex art. 118. comma 2. L.F. del fallimento n. xxx  
presentata in data YYYY

*VISTA*

l'istanza del curatore del fallimento XXXXXXXX con cui questi allega  
trovarsi nell'ipotesi di cui all'art. 118. n.3 in pendenza di giudizi , L.F. come  
da circolare di sezione del ..

*CONSIDERATO*

che é stato approvato il rendiconto di gestione;  
che nel rendiconto di gestione è stata contemplata la prosecuzione  
del

procedimento \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_;

che sono stati preventivati dalla curatela í costi derivanti dalla prosecuzione  
del procedimento;

che è presumibile una ulteriore ripartizione in favore dei creditori all'esito  
della conclusione del suddetto procedimento;

che è stato liquidato il compenso del curatore;

che è stato approvato il progetto di ripartizione finale;

che ricorre, pertanto, l'ipotesi di cui all'art. 118, co2, L.F., nella parte in  
cui prevede che la chiusura della procedura di fallimento nel caso di cui al  
n. 3) non è impedita dalla pendenza di giudizi;

che deve procedersi alla emissione delle opportune disposizioni esecutive;

*DICHIARA*

la chiusura del fallimento n. XVX per compiuta ripartizione dell'attivo ex art. 118, comma 2. L.F.;

*DISPONE*

che il curatore prelevi il proprio compenso finale liquidato dal conto della procedura:

dispone, altresì:

che il curatore non proceda alla chiusura del conto corrente del fallimento;  
che il curatore non provveda alla chiusura della partita IVA, né alla cancellazione della società dal registro delle imprese;

che le spese future del procedimento pendente rimangano accantonate sul conto corrente della procedura sino alla definizione del giudizio o procedimento;

che il curatore relazioni annualmente il Giudice Delegato sullo stato dei giudizi o dei procedimenti e sulla sorte degli accantonamenti nonché , tempestivamente sugli esiti del suddetto giudizio o procedimento, ovvero nel caso in cui si renda opportuno rinunciare o transigere la controversia pendente all'atto della chiusura del fallimento, al fine di ottenere l'autorizzazione del Giudice Delegato;

che il curatore, all'atto della conclusione del suddetto procedimento, faccia istanza di liquidazione delle spese maturate corredata del proprio parere;

che successivamente il curatore proceda al deposito di un rendiconto di gestione supplementare nelle forme dell'art. 116 L.F.;

che, successivamente all'approvazione del suddetto rendiconto, il curatore proceda al deposito della istanza di liquidazione dell'eventuale ulteriore compenso dovuto;

che il curatore proceda alla predisposizione del progetto di ripartizione supplementare, sulla base dello stato passivo esistente e delle nuove risorse recuperate;

che, all'esito della approvazione del riparto supplementare, il curatore relazioni il Giudice Delegato circa la completa esecuzione degli incombeni di cui al presente decreto e, ove siano previste cauzioni, il Giudice Delegato ne ordinerà [o svincolo];

che, successivamente all'archiviazione ed ordine di estinzione del conto da parte del Giudice Delegato, il curatore proceda, dopo il prelievo del suo compenso, alla chiusura della partita IVA e alla cancellazione della società dal Registro delle Imprese.

Belluno,

Il Presidente  
Dott. Umberto Giacomelli

IL G.D.  
Dott.ssa \_\_\_\_\_